



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. 4897
S 21

Roma, **29 AGO. 2013**

*AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL
FUOCO DI:*

CATANIA

e, per conoscenza:

ALLA USB PI – Vigili del Fuoco

SEDE

Oggetto: Quesito nomina Dirigente sindacale sindacale USB e CO.NA.CO.

Si fa riferimento alla nota n. 20287 del 5 luglio 2013 con la quale codesto Comando provinciale chiede chiarimenti, in ordine alla nomina da parte dell'O.S. USB di un Vigile volontario quale proprio delegato sindacale ed alla capacità dello stesso a trattare di questioni inerenti il personale permanente, ed un parere sulle richieste avanzate dal CO.NA.CO..

E' necessario precisare, in ordine al primo quesito, che ai sensi dell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 alla contrattazione integrativa ed alle altre forme di relazioni sindacali partecipano i dirigenti sindacali formalmente accreditati, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e questo Dipartimento, dalle OO.SS. di categoria firmatarie dell'Accordo sindacale che si sta applicando.

Inoltre, come chiarito dalla nota ARAN n. 4260 del 27 maggio 2004, "*non esistono norme contrattuali né di legge che pongono limiti alla individuazione da parte del sindacato del proprio dirigente*".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di beneficiare delle prerogative sindacali il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, di recepimento dell'Accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, prevede che queste siano riservate esclusivamente a personale del C.N.VV.F. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In relazione al secondo quesito si ritiene di puntualizzare che il "diritto di affissione" a norma dell'art. 25 dello Statuto dei lavoratori, richiamato dall'art 3 del CCNQ 7/08/98 e dall' art. 5 del CCI 30/07/02 è attribuito esclusivamente alle OO.SS. rappresentative, pertanto, si è dell'avviso che non possa essere concesso, così come la possibilità di assistere in qualità di uditore, laddove, la sopramenzionata nota ARAN n. 4260, chiarisce che *i CCNL non prevedono nella delegazione trattante di parte sindacale la figura del "consulente" né la presenza di altre figure oltre ai dirigenti sindacali accreditati.*

IL DIRIGENTE
Taucer